

**ATTI DI INDIRIZZO**

*Risoluzione in Commissione:*

La IX Commissione,

premesso che:

la legge n. 66 del 2001 prevede il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'emittenza radiotelevisiva in presenza di requisiti oggettivi;

le piccole emittenti comunitarie, che svolgono un servizio di grande valore in favore del territorio e delle piccole realtà locali, a causa della loro oggettiva minore capacità amministrativa, hanno incontrato difficoltà nell'istruire entro i tempi previsti dal disciplinare, la documentazione richiesta dall'*iter* autorizzativo;

il Governo ha già predisposto una proroga dei termini con il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66;

le autorizzazioni richieste non ledono i diritti regolarmente acquisiti da altri soggetti cui siano già state rilasciate le concessioni ed autorizzazioni previste dalla legge n. 66 del 2001;

impegna il Governo

a ricomprendere nella citata proroga le emittenti comunitarie che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, per oggettiva difficoltà nell'istruzione della documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione non siano riuscite a presentare la domanda nei tempi e modi previsti dal disciplinare.

(7-00030)

« Caparini, Gibelli ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO**

*PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Interpellanze:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

il mondo venatorio italiano, in armonia con il mondo agricolo, attende ormai da anni la modifica della normativa che regola la caccia e, segnatamente, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (« Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »);

tali aspettative, alimentate e acuite da impegni e promesse mai mantenuti, trovano ragione e fondamento nella inadeguatezza e incongruenza delle previsioni della legge, partorita frettolosamente dopo un lacerante *referendum* ed ispirata da una filosofia anticaccia e da intenti punitivi;

risultano già depositate nel corso della XIV Legislatura numerose proposte di legge aventi ad oggetto la modifica e l'adeguamento della legge n. 157 del 1992, alla realtà ambientale, geografica, climatica, sociale, culturale e venatoria del nostro paese, anche nelle nuove connotazioni assunte dal febbraio 1992 ad oggi;

è ragionevole prevedere che le proposte di legge — l'ultima delle quali, la n. 1417, già sottoscritta da ben cento deputati — possano essere approvate nei tempi parlamentari che non sempre sono brevi;

peraltro le modifiche sollecitate vanno tutte nella direzione programmatica assunta, dalla attuale maggioranza di governo e ribadita esplicitamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali in occasione della recente audizione davanti alla XIII Commissione agricoltura;

iniziata da pochi giorni l'annata venatoria, assumono carattere di particolare urgenza ulteriori e diversi interventi legislativi che possono attuarsi autonomamente rispetto all'organica rivisitazione delle legge-quadro sulla caccia;

ci si riferisce alle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409 CEE che pur introdotte da quasi ventidue anni nell'ordinamento comunitario non sono mai state recepite nel nostro ordinamento nazionale;

tali deroghe, secondo l'espressa previsione del testo comunitario, possono essere introdotte (comma 1, lettera *a*) anche « per prevenire gravi danni alle colture »; e dunque costituiscono un fattore di auspicabile, utile e necessario collegamento tra l'attività venatoria e l'attività agricola;

la titolarità del potere di deroga, la gestione e l'attuazione delle deroghe dovranno, in un contesto ormai irreversibile di federalismo, far capo alle regioni (tra le quali quelle a statuto speciali hanno competenza legislativa esclusiva in materia di caccia) anche perché, in concreto, solo l'ente territoriale potrà meglio valutare la correlazione tra prelievo venatorio in deroga e esigenza di tutela delle colture;

l'agricoltura italiana, specie quella più disagiata e frammentata del meridione, subisce ormai da anni danni gravissimi (anche alle colture specializzate e di nicchia, ai frutteti, ai vigneti, agli oliveti, ai seminativi subito dopo la semina etc.) per effetto delle incursioni incontrollabili e inarrestabili di contingenti sempre più numerosi e famelici di uccelli di passo ormai moltiplicatisi oltre ogni equilibrio naturale (storni, passerii, tordi e colombacci in molte parte del territorio nazionale etc.);

è dunque urgente e indifferibile, onde consentire la tempestiva tutela delle colture e delle produzioni agricole, per un verso recepire le deroghe e per altro verso reinserire lo storno ed il passero tra le specie cacciabili;

il recente disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri ed avente ad oggetto il recepimento dell'articolo 9 della Direttiva 79/409 CEE, subirebbe inevitabilmente le lentezze dei passaggi parlamentari e non pare dunque lo strumento più adatto a soddisfare senza ulteriori indugi le fondate aspettative degli agricoltori italiani e degli ambienti venatori;

d'altro canto l'immediata trasposizione delle deroghe nel nostro ordinamento, e la loro immediata operatività, sono state unanimemente sollecitate da tutte le associazioni venatorie, nonché dall'organismo che le raggruppa e rappresenta, e sono state reiteratamente e da anni promesse dagli organi di Governo;

se non ritengano che possano ricorrere i presupposti per l'adozione di un decreto-legge che per un verso preveda in capo alle regioni la titolarità del potere di deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva 79/409 CEE e, per altro verso di reinserire lo storno ed il passero tra le specie cacciabili.

(2-00075)

« Onnis ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

con la legge 23 febbraio 2001, n. 38 il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di tutela a favore della minoranza slovena in Italia;

l'articolo 15 prevede l'istituzione di una sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena presso il Conservatorio di Musica « Giuseppe Tartini » di Trieste;

inoltre, il predetto articolo, stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione debba

emanare un decreto per l'attuazione della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena —:

quali passi intenda intraprendere il Governo per una sollecita emanazione delle norme attuative previste dalla legge di tutela a favore della minoranza slovena in Italia.

(2-00076) « Brugger, Zeller, Widmann, Detomas ».

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MAZZONI e COZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 sono state adottate dal precedente Governo « Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi »;

con legge 20 marzo 2001, n. 66 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi », è stato modificato il testo del decreto-legge in questione inserendovi l'articolo 2-bis che detta: « La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001: a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale... »;

con regolamento emanato dal Ministero delle comunicazioni in data 1° luglio 2001 sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate dalla legge citata;

tale provvedimento è, a giudizio degli interroganti, lesivo dell'articolo 4 della Costituzione perché condiziona la possibilità del singolo di espletare la propria attività lavorativa nel settore delle radio-comunicazioni, dell'articolo 35 del medesimo testo costituzionale perché non incoraggia il lavoro del cittadino quale piccolo imprenditore di emittente radiofonica privata, dell'articolo 41 della Costituzione poiché limita l'iniziativa economica privata;

in applicazione del regolamento e della legge in questione, migliaia di emittenti locali, gestite personalmente dal titolare della concessione, dovranno chiudere od essere cedute ad altri soggetti; quanto poi alle società legittimate alla concessione, esse dovranno assumere un minimo di due dipendenti, con un onere economico difficilmente sostenibile, dal momento che i guadagni medi delle piccole imprese del settore sono inferiori al costo annuo di un solo dipendente e che, comunque, tutte le radio sono già da tempo organizzate con impianti computerizzati che prevedono la gestione con un solo operatore, impianti che diverrebbero dunque inutilizzabili;

il danno alle piccole radio si tramuterebbe in danno alle comunità in cui operano per la funzione di utilità culturale e sociale che queste rivestono —:

se il Governo non ritenga di assumere le opportune iniziative anche di carattere normativo al fine di prorogare il termine di cui all'articolo 2-bis della legge n. 66 del 2001 e, nel frattempo, di individuare strumenti e procedure atte a tutelare maggiormente la realtà delle piccole emittenti ed i diritti dei soggetti che le gestiscono.

(4-00827)

DIDONÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 17 settembre si è verificato un grave incidente;

dal deposito della Ditta Sveg Beyfin di Bassano del Grappa è fuoriuscita una nube di gas dell'ordine dei 20.000 litri;

questo impianto di deposito e travaso di Gpl è stato autorizzato per 4 serbatoi da 300 metri cubi, per 3 serbatoi da 200 metri cubi e per 24 metri cubi di Gpl in bombole per un totale di metri cubi 1824. La concessione edilizia relativa all'impianto è stata rilasciata l'8 settembre 1992 dopo che la regione Veneto ha espresso in data 11 giugno 1991 parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico ed igienico sanitario e che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in concerto con il Ministero delle finanze ha concesso con decreto n. 15424 del 25 giugno 1992 di installare l'impianto della capacità complessiva di 1824 metri cubi pari a 1.824.000 litri;

questo impianto è inserito in un contesto caratterizzato dalla presenza di civili abitazioni e attività produttive e in caso di incidente verrebbe interessata una vasta zona della pedemontana veneta;

si fa presente che la recente fuga di gas ha paralizzato per quattro ore l'intera zona con grave disagio per la popolazione e generando insicurezza e preoccupazione;

si segnala l'esistenza di un simile impianto, che non è un problema prettamente locale;

si fa presente che fortunatamente questo incidente non ha avuto un tragico epilogo non per l'intervento umano ma per pura fatalità —;

se l'installazione sia stata fatta a regola d'arte, nel rispetto di tutte le prescrizioni che la normativa prevede in tali casi;

se sia possibile che un impianto di queste dimensioni sia localizzato nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, senza assicurare agli abitanti un soddisfacente grado di sicurezza e vivibilità;

se sia oltremodo possibile, che sia stato attivato senza la preventiva predi-

sposizione di un adeguato piano di emergenza esterno e di una capillare informazione e istruzione della popolazione.

(4-00834)

\* \* \*

## AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazione a risposta orale:*

**BRUSCO.** — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il problema dello smaltimento di rifiuti solidi urbani nella provincia di Salerno sta assumendo le dimensioni di una vera e propria emergenza;

nell'area industriale di Palomonte (Salerno), in data 1° marzo, è stata autorizzata l'attivazione di un impianto di tritovagliatura che, secondo i tecnici, dovrebbe trattare circa 500 tonnellate di rifiuti al giorno;

l'area su cui installare il nuovo impianto insiste sul bacino idrogeologico dell'alveo del fiume Tanagro;

il decreto del prefetto di Salerno n. 1222.5.5 del 1° marzo 2001 fissa, quali criteri preferenziali per la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento di Rsu, la limitata permeabilità dei suoli e la prossimità a discariche esistenti per favorire una minore movimentazione di rifiuti e una maggiore concentrazione degli impatti complessi;

il Commissario *ad acta* sarebbe orientato ad autorizzare l'allocatione di un ulteriore impianto, per la stabilizzazione delle frazioni umide dei rifiuti risultanti dalla vagliatura, che renderebbe ancor più critico e a rischio l'equilibrio ambientale della zona —;

se non ritenga altamente pericolosa la localizzazione del predetto impianto in una zona ad elevata permeabilità dei suoli, tenuto conto che la ricaduta delle micropolveri ad alta concentrazione di inqui-